

ORDINANZA N° 01

TERAMO 02/01/2014

IL DIRIGENTE

ATTESO che in conseguenza degli eventi alluvionali dei giorni 01-02-03 dicembre 2013, con ordinanza n. 41 del 21/12/2013 è stato istituito il divieto di transito ai mezzi aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 7,5 t sulle seguenti SS.PP.:

- S.P. n. 34/d di Collemesole alla Km.ca 0+150,
- S.P. n. 37/a del Pilone alla Km.ca 0+100;
- S.P. n. 12 di Collierenti in corrispondenza del ponte sul fiume Salinello;
- SP di Befaro in località Madonna della Neve alla Km.ca 0+100.

VISTA la comunicazione trasmessa dall'ARPA - *Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi* -, acquisita in data 02/01/2014 con prot. n. 0000479;

CONSIDERATO che le SS.PP. indicate costituiscono itinerario di transito per i mezzi di trasporto pubblico aventi peso complessivo superiore a 7,5 t;

VALUTATO, in ordine alla stabilità del corpo stradale in corrispondenza dei tratti soggetti al limite di peso imposto, che il passaggio giornaliero degli autobus di linea non costituisce pregiudizio per la sicurezza della circolazione;

RITENUTO pertanto sussistere le condizioni di sicurezza per l'esonero dei mezzi adibiti al trasporto pubblico dal rispetto del limite di peso di 7,5 t;

VISTI gli artt. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo;

VISTO l'art. 70 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165,

ORDINA

L'integrazione dell'ordinanza n. 41 del 21/12/2013, con l'esonero degli autobus di linea adibiti al trasporto pubblico dal rispetto del limite massimo di peso a 7,5 t sulle seguenti SS.PP.:

- S.P. n. 34/d di Collemesole alla Km.ca 0+150;
- S.P. n. 37/a del Pilone alla Km.ca 0+100;
- S.P. n. 12 di Collierenti in corrispondenza del ponte sul fiume Salinello;
- SP di Befaro in località Madonna della Neve alla Km.ca 0+100.

La presente ordinanza ha decorrenza dalle ore 18:00 di giovedì 02/01/2014.

Quanto sopra viene reso noto al pubblico mediante l'apposizione in prossimità del tratto stradale di appositi segnaletica stradale.

Chiunque viola il presente divieto è punito ai termini dell'art. 6 del D.L. 30.4.1992 n. 285.

I Funzionari e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza

IL DIRIGENTE
Arch. Danilo Antonio Crescia